

LA GIUSTIZIA

SE L'ERGASTOLO NON È PER SEMPRE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

«La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento». Questa affermazione della Corte Costituzionale rappresenta un discrimine: la divisione tra chi ci crede e chi non ci crede. - p. 20



“CONTRO GLI ERGASTOLI”, UNA RACCOLTA DI SAGGI PER FARE LUCE SU UN TEMA SEMPRE APERTO TRA I GIURISTI E NEL DIBATTITO PUBBLICO

Fine pena mai dire mai

Tra le finalità del carcere è anche la rieducazione una possibilità da cui nessuno deve essere escluso

«La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento». Questa affermazione della Corte Costituzionale rappresenta un discrimine: la divisione tra chi ci crede e chi non ci crede; tra chi pensa che questa sia la premessa fondamentale dell'atteggiamento che lo Stato che punisce deve avere nei confronti dei cittadini che condanna e chi invece la rifiuta. L'immagine del «buttar la chiave» della cella del detenuto,



meglio di molte argomentazioni, descrive una posizione che confligge con l'indicazione vincolante che viene dalla nostra Costituzione. All'art. 27 la Costituzione stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tutte le pene, qualunque sia il reato che ne comporta l'irrogazione. La rieducazione ha senso se prepara al reingresso nella società; ciò che in linea di principio è escluso dalla pena dell'ergastolo.

Contro gli ergastoli, con ricco svolgimento di argomenti, si pronunciano i saggi raccolti e curati da Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto nel libro da poco pubblicato dall'editrice Futura. Accanto a quelli dei curatori, il volume contiene numerosi altri interventi di specialisti della materia e documenti importanti per un dibattito che, legato com'è a questioni di principio, deve

rimanere aperto, anche in un clima politico e sociale che sembra refrattario. Le finalità che la Costituzione assegna alla pena sono, da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione del condannato. Tra esse non può stabilirsi a priori una gerarchia che valga una volta per tutte e in ogni condizione. L'orientamento della Corte Costituzionale è nel senso che l'incentivo a un'attiva partecipazione all'opera di rieducazione, costituito dalla possibilità di ottenere la liberazione, non può essere escluso neanche nei confronti dei condannati all'ergastolo. In direzione analoga si è mossa la Corte europea dei Diritti umani, riflettendo in ciò una tendenza generale in Europa.

Il divieto di trattamenti inumani e la finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato implicano prima di tutto l'interdizione

di piegare la persona a strumento per fini a essa estranei. Esempio è la vicenda dell'abolizione della pena di morte, da cui l'adozione della pena dell'ergastolo e la sua disciplina discendono direttamente. Quando Cesare Beccaria propose l'abolizione della pena di morte e la sua sostituzione con la schiavitù perpetua, si aprì in Europa un dibattito. Si sostenne che la pena di morte con i tormenti pubblici che l'accompagnavano dovesse essere sostituita da altra pena, che facesse ancor più paura. In occasione della discussione della proposta di abolizione, nell'Assemblea nazionale francese del 1791, il relatore Luis-Michel Le Pelletier, per convincere che non fosse pericoloso rinunciare alla pena di morte, sostenne che la pena che l'avrebbe sostituita avrebbe dovuto intimorire per la sua spaventosa durezza: «Il condannato sarà detenuto in una cella oscura, in assoluto isolamento, con corpo e arti costretti dai fer-

ri; pane, acqua e paglia gli daranno lo stretto necessario per nutrimento e riposo. E una volta al mese la porta della cella sarà aperta per offrire una lezione al popolo, che vedrà il condannato carico di catene e leggerà sulla porta il nome del prigioniero, il delitto e la sentenza».

Ora naturalmente i costumi e la sensibilità verso la violenza e la crudeltà sono cambiati, ma resta la tendenza a utilizzare il condannato e il suo corpo come strumento per impaurire gli altri e distoglierli da propositi criminali. C'è naturalmente in tutto l'apparato penale e nel carcere in particolare anche uno scopo di intimidazione generale, ma essa non può andar oltre certi limiti. Essi sono superati quando diviene chiaro che l'evoluzione del condannato, con il passare del tempo, ne ha fatto un'altra persona, una persona che si può credere risocializzata.

In quel caso è figlio di quella stessa cultura della estrema intimidazione il rifiuto di ammettere anche la sola possibilità che il detenuto, specialmente se condannato all'ergastolo, possa ottenere dal giudice i «benefici», i «permessi-premio» previsti dalla legge penitenziaria e infine, eventualmente, la liberazione condizionale. Si negano benefici proprio perché si chiamano così e si vogliono incompatibili con la punizione, il dolore della pena. Nasce così quella forma di ergastolo che si chiama ostativo, perché impedisce al condannato ogni accesso a «benefici», anche se, esaminandone il percorso dopo gli anni di detenzione (almeno ventisei per eventualmente ottenere la liberazione condizionale) si dovesse constatare che la risocializzazione è avvenuta. E anche la forma ordinaria dell'ergastolo, che pur prevede la possibilità che la decisione del giudice possa porvi termine («prima della fine», viene mantenuta per l'effetto intimidatorio del nome stesso e per il timore che, abolendola, l'opinione pubblica creda che il legi-

slatore abbia ceduto di fronte alla criminalità.


La questione dell'ergastolo è al centro di ogni discussione sullo scopo e sulla stessa legittimità della pena detentiva. Il tema del mantenimento o dell'abolizione della pena dell'ergastolo, sempre presente ai giuristi, penalisti, costituzionalisti, filosofi del diritto, emerge di tanto in tanto anche nella discussione politica. Nel 1998 il Senato, all'esito di una discussione di alto livello, si pronunciò per l'abolizione. Ma poi non solo l'abolizione non ebbe luogo, ma vennero previsti nuovi aggravamenti per le diverse ipotesi di condanna. Il diversificato regime previsto per i vari casi rende così possibile parlare di ergastoli al plurale, come vediamo nel titolo del libro di Anastasia, Corleone e Pugiotto, che tutti li contrasta. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La punizione non può spingersi a piegare la persona a strumento per fini a essa estranei

“Buttar via la chiave”
confligge con
l'indicazione vincolante
della Costituzione





Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto, *Contro gli ergastoli* Futura, pp. XII-250, €18

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.